

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 553)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RENDA, BUFALINI, GATTO Simone, CIPOLLA, ANTONICELLI, ROMANO, GIANQUINTO, PIOVANO, PAPA e ADAMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Istituzione del Parco archeologico nazionale della Valle dei templi di Agrigento

ONOREVOLI SENATORI. — La Valle dei templi di Agrigento con legge 28 settembre 1966, n. 749, è stata dichiarata « zona archeologica d'interesse nazionale ». Tale disposizione, inserita nel contesto di una serie di provvedimenti volti a fronteggiare le conseguenze della frana abbattutasi nel luglio 1966 sulla città di Agrigento, ha costituito senza dubbio un notevole passo in avanti rispetto alla precedente situazione caratterizzata da gravi carenze normative. Infatti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968, è stato delimitato il perimetro della Valle dei templi, e il territorio della Valle è stato diviso in diverse zone, all'interno delle quali, in rapporto al maggiore o minore interesse archeologico e paesaggistico, sono stati posti vincoli di salvaguardia proporzionati, che arrivano fino al divieto assoluto di edificazione da parte dei singoli proprietari dei terreni. L'emanazione di tale decreto a sua volta ha posto gli organi statali periferici, in particolare la Soprintendenza alle anti-

chità e la Soprintendenza ai monumenti, nella condizione di adempiere meglio le loro funzioni di salvaguardia e tutela del patrimonio artistico e di controllo dell'operato dei privati. In forza di altre disposizioni della citata legge n. 749 si è avviata anche una certa opera di restaurazione e di bonifica del territorio della Valle dei templi mediante opportune espropriazioni, là dove soprattutto i guasti hanno toccato le maggiori punte di intollerabilità e di bruttura.

Tuttavia, per notevoli che siano gli strumenti messi in opera, i primi a rendersi conto della precarietà dei risultati conseguiti sono proprio quei funzionari delle Soprintendenze alle antichità ed ai monumenti, che pure hanno acquistato nuova fiducia, e maggiori poteri, nell'adempimento dei loro doveri di ufficio. Le minacce e le insidie sono di vario ordine e grado, e provengono anche da organi pubblici e da forze locali che non hanno esitato a prendere posizione contro il disposto della legge.

Tale atteggiamento ha assunto non solo il comune di Agrigento, retto da regime commissariale, ma anche il Governo della Regione siciliana, rendendosi entrambi obiettivamente strumento di coloro che portano le maggiori responsabilità del disastro che ha colpito la città dei templi. Il comune di Agrigento, o meglio il suo commissario governativo, ha dato vita ad un cosiddetto comitato cittadino che reclama la revisione del decreto interministeriale. Il Governo regionale, a sua volta, ha impugnato davanti alla Corte costituzionale e il decreto interministeriale e la stessa disposizione legislativa che dichiara la Valle dei templi « zona archeologica di interesse nazionale ». La situazione giuridica della Valle dei templi è in conseguenza insidiata e resa incerta sotto molteplici aspetti.

Il ricorso avverso la legge 749, e il decreto interministeriale che delimita il perimetro della Valle dei templi, non è ispirato al sano ed irrinunciabile principio di rispetto dello statuto della Regione siciliana. Lo statuto, pur nella indispensabile delimitazione dei poteri e delle competenze spettanti alla Regione, non postula un disinteresse o addirittura un estraneamento dello Stato dai problemi siciliani. Coloro che interpretano lo statuto in un modo così autarchicamente angusto, più che a fare della autonomia un organo di autogoverno democratico e uno strumento di progresso politico e sociale, tendono a costituire un ambito di potere locale, dove gli interessi particolaristici, non sempre nobili, non sempre leciti e non sempre decifrabili, abbiano un'incontrollata preminenza a scapito degli interessi della collettività nazionale e della stessa collettività siciliana. Tale è il giudizio che diamo della impugnativa contro una norma di legge che proclama problema di interesse nazionale il problema della salvaguardia e della tutela della Valle dei templi.

L'episodio, comunque, è abbastanza significativo ed emblematico, ed è tale da riproporre, a nostro avviso con drammaticità, la improrogabile urgenza di provvedere alla bisogna in modo più adeguato ed efficace.

Non basta proclamare la Valle dei templi zona archeologica di interesse nazionale, e non basta nemmeno il decreto interministeriale che ne delimita il perimetro, stabilendo le relative norme di rispetto. La legge è operante da due anni e mezzo, e il decreto da circa dieci mesi. Eppure a meno di 100 metri dai templi di Giove e di Castore e Polluce, e dunque nel cuore stesso dell'asse centrale della Valle dei templi, cioè davanti all'imbocco della famosa Porta aurea, si sta costruendo un mastodontico, mostruoso complesso edilizio, appartenente alla famiglia del più influente uomo politico governativo di Agrigento. Dovrebbe essere una clinica privata, o forse un nuovo quartiere residenziale, a ogni modo è di una dimensione tale che colpisce la vista ed offende anche il più elementare senso del paesaggio. Ma nessuna autorità mostra di accorgersi di tutto ciò: nè vale dire che la costruzione va avanti perchè dispone di tutte le autorizzazioni necessarie. Tale circostanza, semmai, sta a confermare la sensazione inquietante del cittadino che lo Stato sa essere forte coi deboli, ma che si rivela scandalosamente debole coi forti. E si potrebbe addurre a conferma lo scempio delle cosiddette ville Pantalena, anche esse a posto con le carte e con i bolli dei vari uffici governativi e locali, e anche esse confermantanti la sensibilità culturale dei dirigenti borghesi agrigentini, di fronte ai quali l'autorità dello Stato maestosamente si tace.

Purtroppo, però, dietro tali esempi così vistosamente scandalosi stanno altre decine e decine di costruzioni abusive, che rappresentano altre insidie non meno pericolose, e di fronte alle quali lo Stato si rivela debole e quasi incapace di intervenire, intimorito forse dalla forza del loro numero, ma forse trattenuto giustamente dalla considerazione che non è dai piccoli che si deve cominciare, bensì dai grossi e dai grossissimi. Nell'un caso e nell'altro, comunque, la legge è calpestata o meglio resa inoperante, con la prospettiva di renderla del tutto inefficace, per forza di desuetudine.

La Valle dei templi è in sempre permanente pericolo per effetto della sua stessa

ubicazione. La città di Agrigento tende per sua naturale vocazione verso il mare, ed essa attraversa e contraddice perciò stesso un sentimento diffuso di quelle popolazioni. Tutto ciò spiega (anche se non giustifica) la fortuna di quanti si agitano contro le misure di salvaguardia della Valle, chiedendone la restrizione dei confini perimetrali. A costo non si oppone, come sarebbe necessario, che, senza la Valle dei templi, Agrigento sarebbe niente più che un borgo di 40.000 abitanti; che Agrigento è qualcosa di più che un semplice ricordo storico, ed ha un nome ed una tradizione in Italia e nel mondo, perchè ai suoi piedi giace la Valle dei templi, scenario unico fra le bellezze naturali e le testimonianze viventi della civiltà dell'uomo; che è pertanto nell'interesse stesso di Agrigento, non già deturpare e distruggere, bensì conservare, arricchire, rendere più bello e gradevole, e quindi più desiderabile, il godimento di un bene così unico e singolare. Certo, non si può e non si deve contestare che la conservazione di tale patrimonio nel corso dei secoli è stata opera degli agrigentini. Ma questo non è un argomento a sostegno di coloro che non vogliono limiti alle loro intrusioni ed ai loro interessi cadenti nell'ambito territoriale della Valle. Al contrario. Proprio perchè la maggioranza degli agrigentini ha piena consapevolezza del valore insostituibile della Valle dei templi, bisogna adottare tutte le indispensabili misure di salvaguardia per impedire che gente irresponsabile provochi danni irreparabili. In passato, è potuto accadere che autorità locali costruissero il molo di Porto Empedocle utilizzando come materiale di riempimento colonne e capitelli del gran Tempio di Giove. E tal precedente non è molto dissimile dallo sconcio che è stato inferto alla Rupe Atenea, naturale coronamento della Valle, o dallo scempio che è stato fatto dei vari punti panoramici, dove, per motivi certamente meno nobili di quelli che stavano alla base della costruzione di un porto, sono stati innalzati mastodontici palazzi che si ostruiscono a vicenda il godimento del panorama, e persino quello dello spazio e della luce.

Per salvare la Valle, salvarla per oggi e per l'avvenire, occorre che si pongano subito in vita serie inviolabili misure di salvaguardia. Il pericolo che riprenda a muoversi la lava di calce, mattoni e cemento che per fortuna si è arrestata al limite della Valle distruggendo tutto quanto di bello vi era lungo il suo cammino, tale pericolo non è del tutto scongiurato. Ed a ciò deve provvedere lo Stato, perchè la Valle dei templi è un bene nazionale, anzi un bene dell'umanità.

La Regione siciliana e il comune di Agrigento, ciascuno per la parte di sua competenza, devono essere chiamati ad un'opera di fiancheggiamento e di concorso, in un ruolo necessariamente complementare. Spetta alla Regione ed al Comune, per esempio, dotare al più presto la città di un piano regolatore, in modo da programmare tempestivamente lo sviluppo urbanistico dei prossimi anni avviandolo lungo le direttrici più appropriate. Spetta parimenti alla Regione e al Comune, una volta accertati definitivamente i risultati dell'indagine geologica, stabilire cosa si deve fare entro il perimetro del vecchio centro abitato. Le case, le strade, gli edifici tutti della vecchia Agrigento sono soggetti ad un preoccupante processo di accelerata fatiscenza. Via Atenea ha cessato ormai di essere un corso cittadino degno di tal nome. Il Duomo, Santo Spirito mostrano le ferite ancora aperte della frana e restano puntellati da travi che ne impediscono l'uso che è loro proprio, offendendo la vista e il cuore della gente. Vecchi rinomati quartieri, che pure non erano stati colpiti dalla frana, minacciano di essere risucchiati nel vortice di desolazione e di abbandono che la frana ha provocato. Senza un'opera di recupero del vecchio centro abitato, Agrigento è destinata a spopolarsi, frantumandosi in nuovi villaggi e frazioni, che andranno ad aggiungersi, come si vanno via via aggiungendo, ai Giardina Gallotti, ai Montaperto, ai Villaseta vecchia e nuova, ai villaggi Peruzzo, Mosè, La Loggia, ecc. E poi occorre sistemare in modo civile e decoroso tutta la parte colpita dalla frana, oggi inabitata

e inabitabile, la quale, se lasciata andare a se stessa, costituirà qualcosa di più e di peggio di un semplice spettacolo degradante. I quali problemi di non facile soluzione richiedono un impegno ed una mobilitazione non solo finanziaria, ma anche politica e morale che non concedono molto alla facile demagogia.

Altrettanto si deve dire per la Valle dei templi, che si colloca in tale contesto di recupero dei valori urbanistici, culturali ed economici della vecchia Agrigento, oltre che nel quadro di un preminente interesse nazionale che deve essere salvaguardato per il bene del paese.

La nostra proposta di istituire a tal fine un parco archeologico nazionale è la naturale conclusione di un lungo *iter* sperimentale percorso dagli stessi organi statali preposti alla tutela di quel patrimonio. E, d'altronde, non è neanche una proposta nuova, giacchè fu avanzata dalla nostra parte già nel corso della discussione parlamentare che portò all'approvazione della citata legge n. 749. Governo e maggioranza, però, allora si opposero, e solo accettarono che si approvasse l'articolo 2-bis che dichiarava, come si è detto, la Valle dei templi « zona archeologica nazionale ». Col nostro disegno di legge, noi riproponiamo al Parlamento la necessità di dare uno sbocco legislativo e finanziario adeguato ad un problema che è presente alla stessa vigile considerazione della Soprintendenza alle antichità di Agrigento, la quale ha elaborato un apposito dettagliato progetto di parco archeologico che è già in possesso dei competenti uffici dello Stato e della Regione.

Nel delineare la struttura amministrativa del costituendo parco nazionale, abbiamo cercato di interpretare diverse esigenze. Abbiamo, tuttavia, scartato la facile suggestione di proporre un ente autonomo, perchè abbiamo creduto fosse necessario il diretto intervento degli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'articolo 1 si dichiara la Valle dei templi parco archeologico nazionale e si rimanda ad un successivo decreto del Presi-

dente della Repubblica la delimitazione del suo perimetro.

Il territorio del parco archeologico nazionale è previsto come pubblico demanio ed a tal fine si dispone che entro un anno dall'entrata in vigore della legge (articoli 5 e 6) il Ministero della pubblica istruzione procederà all'esproprio dei terreni e degli edifici situati entro il perimetro del parco.

Due apposite norme sussidiarie (articoli 7 e 8) prevedono la possibilità o di un ulteriore allargamento del perimetro del parco o di un esercizio della facoltà di esproprio per terreni ed edifici situati fuori del perimetro del parco, quando sia necessario al raggiungimento dei fini istituzionali del parco medesimo.

L'istituzione del parco archeologico pubblico non modifica, quindi, nè la legge numero 749 nè il decreto interministeriale 16 maggio 1968, che ne è il logico completamento sul piano amministrativo. Le norme di salvaguardia previste in quella legge e in quel decreto rimangono pienamente valide. Nel contesto di quelle disposizioni si afferma, invece, l'esigenza di allargare la proprietà demaniale entro uno spazio sufficientemente ampio, trasformando l'attuale divieto di edificazione imposto ai privati proprietari di terra in esproprio della proprietà mediante indennizzo da calcolare a norma della legge 25 gennaio 1885, n. 2692.

Come è naturale, fuori del perimetro del parco pubblico esercitano la loro efficacia nei confronti dei privati tutte le disposizioni della legislazione vigente, ed in particolare le norme della legge 28 settembre 1966, n. 749, e del decreto ministeriale 16 maggio 1968.

La gestione del parco archeologico è affidata alla Soprintendenza alle antichità di Agrigento, ma si prevede l'istituzione di una apposita commissione di vigilanza che mira ad assicurare il necessario raccordo tra l'operato di un organo burocratico, sottoposto al normale controllo del Ministero, e l'interesse legittimo delle autorità politiche locali e dell'opinione pubblica in ordi-

ne all'effettivo indirizzo che deve presiedere alla gestione del parco.

Il quale non può e non deve limitarsi alla pure indispensabile opera di salvaguardia e conservazione del patrimonio esistente. Più che un museo concepito alla vecchia maniera (*absit injuria verbis*), deve essere un organismo vivo, giovane e in via di sviluppo.

Nella Valle dei templi resta molto da conservare e non poco da restituire al suo pristino valore. L'opera di restauro è da intendersi in senso multiforme. Non si tratta solo di abbattere taluni mostri edilizi (ville Pantalena e clinica La Loggia), di regolamentare e conformare alla maestosa e fastosa solennità dell'ambiente la rete viaria attuale, di rendere effettivamente godibile tutta la varietà e ricchezza del patrimonio archeologico avviando a tal fine nuove campagne di scavi. Anche lo scenario della natura circostante ha bisogno del vigile ed intelligente operare dell'uomo. L'incanto della Valle ammantata dai colori variopinti dei mandorli in fiore ha bisogno anche esso di essere ricostituito. La flora della Valle si è deteriorata, gli alberi si sono invecchiati e tendono a diventare sempre più radi, segno piuttosto di una vita che volge alla fine e non di una bellezza che si rinnova col mutare delle stagioni. Di qui l'esigenza di ricorrere a nuovi impianti arborei ed ai rimboschimenti con le essenze più opportune.

Così restituito al suo proprio peculiare essere, il parco può e deve essere anche un motivo di richiamo turistico, e venire organizzato a tale bisogna, dando luogo alle indispensabili attrezzature.

La dimensione della spesa che l'attuazione di un simile programma comporta è certamente notevole, ma non sproporzionata alle attuali disponibilità della spesa pubblica. Si tratta tutt'al più di concentrare gli investimenti previsti per il settore, evitandone la dispersione in tanti rivoli molto spesso inutili e comunque sempre scarsamente produttivi.

Lo stanziamento da noi proposto è di dieci miliardi da ripartire in cinque esercizi

e da comprendere nel piano di coordinamento previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 717. Sappiamo benissimo che la somma ritenuta necessaria potrebbe essere calcolata anche dell'ordine di 20 miliardi, con il che il perimetro del parco archeologico verrebbe a coincidere con il territorio compreso nella zona A, come delimitato all'articolo 2 del citato decreto interministeriale 16 maggio 1968. Ma se la costituzione del parco diventerà realtà, col tempo e in modo ordinato e progressivo si potranno raggiungere anche quelle dimensioni di spesa. Oggi, come oggi, è prudente e consigliabile mantenersi entro i limiti da noi proposti.

Noi siamo certi che l'idea del parco pubblico non può non incontrare il consenso di quanti vogliono valorizzare patrimonio artistico e culturale del paese, e quindi ci auguriamo che il Parlamento si faccia interprete di tale esigenza.

Siamo certi anche, o per lo meno osiamo sperare, che anche la maggioranza dei cittadini di Agrigento, le autorità politiche locali e quelle regionali converranno nella necessità di istituire il parco della Valle dei templi. Al qual proposito, ci sia concesso di svolgere una ulteriore breve considerazione.

Stabilito che indietro non si torna, cioè che non si modifica nè la legge 749 nè il decreto interministeriale 16 maggio 1968, è nell'interesse generale che si vada ancora oltre e non si rimanga fermi allo *status quo*.

Dal punto di vista dell'interesse dei proprietari dei terreni e degli edifici situati nella Valle, così stando le cose, ad un limitato uso del diritto di proprietà è preferibile l'esproprio con adeguato indennizzo. Dal punto di vista generale, è preferibile, a sua volta, che si imbrocchi la via della demanializzazione, giacchè, rimanendo privata la Valle dei templi, essa resterà così come è e anzi peggiorerà, perchè non sarà possibile apportarvi alcuna modificazione. Divenendo patrimonio pubblico, invece, è da sperare che il miglioramento ci sia, essendo nell'ordine istituzionale delle cose.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Allo scopo di assicurare e migliorare la difesa e la valorizzazione archeologica e paesaggistica, e di promuovere efficacemente lo sviluppo turistico di Agrigento, la Valle dei templi è dichiarata parco pubblico nazionale denominato « Parco archeologico nazionale della Valle dei templi di Agrigento ».

Il perimetro del parco nazionale sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Presidente della Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il territorio del Parco nazionale della Valle dei templi è costituito in zona di protezione delle bellezze artistiche e naturali ad ogni effetto di legge.

Art. 3.

Agli effetti di cui al precedente articolo 2, sul territorio del Parco archeologico sono vietati:

- a) l'esecuzione di opere non espressamente autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione;
- b) la caccia;
- c) l'esercizio del pascolo;
- d) l'esecuzione del taglio degli alberi non autorizzato nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

La gestione tecnica e amministrativa del Parco archeologico nazionale della Valle dei templi di Agrigento è affidata alla Soprintendenza alle antichità di Agrigento.

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, procederà all'esproprio dei terreni situati entro il perimetro del Parco archeologico nazionale della Valle dei templi di Agrigento.

Art. 6.

Entro lo stesso periodo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione procederà all'esproprio degli edifici situati entro il perimetro del Parco nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione procederà alla demolizione degli edifici espropriati, quando la demolizione sia utile alla valorizzazione del Parco medesimo, oppure disporrà una utilizzazione degli stessi a servizio pubblico, culturale, ricreativo e turistico, connesso con le attività istituzionali previste dalla presente legge.

Art. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione, quando sia necessario al raggiungimento dei fini istituzionali del Parco archeologico nazionale, sentito il Presidente della Regione, può disporre:

a) l'esproprio dei terreni situati fuori del perimetro del Parco;

b) l'esproprio degli edifici situati fuori del perimetro del Parco nel caso in cui sia utile procedere al loro abbattimento.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il Presidente della Regione siciliana, il perimetro del Parco, determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, potrà essere esteso ai confini limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali del Parco nazionale.

Art. 9.

L'indennità di esproprio per i casi contemplati dalla presente legge è calcolata secondo i criteri previsti dalla legge 25 gennaio 1885, n. 2692.

Art. 10.

L'abbattimento degli edifici, previsto dalla presente legge, sarà eseguito a cura ed a spese del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

Il terreno e l'edificio dell'ex Albergo dei templi, di proprietà della Regione siciliana, fanno parte integrante del perimetro del Parco nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'edificio dell'ex Albergo, su proposta del Presidente della Regione siciliana, potrà essere adibito con le opportune modifiche a sede di istituto di istruzione superiore di archeologia e studi sulla Sicilia antica collegato con l'Università di Palermo.

Il Ministro della pubblica istruzione, per l'attuazione di quanto disposto nel presente articolo, concorrerà alla spesa con un contributo non inferiore al 50 per cento.

La proposta del Presidente della Regione siciliana implica rinuncia dell'indennità di esproprio prevista dall'articolo 9 della presente legge.

Art. 12.

È istituita una commissione denominata Commissione di vigilanza del Parco archeologico nazionale della Valle dei templi di Agrigento.

La Commissione è composta:

a) da un esperto di storia, da un esperto di archeologia, da un esperto di urbanistica, scelti di preferenza fra i docenti delle relative cattedre dell'Università di Palermo e designati dal Consiglio accademico della stessa Università;

b) dal sindaco e da due rappresentanti dell'amministrazione comunale di Agrigento scelti nell'ambito del Consiglio comunale, uno della maggioranza e uno della minoranza;

c) da tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Agrigento, scelti nell'ambito del Consiglio provinciale e designati dallo stesso, due della maggioranza ed uno della minoranza;

d) da quattro rappresentanti designati rispettivamente: uno dalla Presidenza della Regione siciliana, uno dalla Cassa per il Mezzogiorno, uno dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

e) da un rappresentante designato dall'associazione « Italia nostra »;

f) dal soprintendente alle antichità di Agrigento;

g) dal presidente della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali;

h) dal soprintendente ai monumenti di Palermo.

Art. 13.

La Commissione di vigilanza del Parco archeologico nazionale della Valle dei templi è nominata con decreto del Presidente della Repubblica.

La Commissione si riunisce di diritto due volte l'anno nei mesi di marzo e di ottobre, nella sede della Soprintendenza alle antichità di Agrigento.

La Commissione è altresì convocata, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del suo presidente o su richiesta scritta di un terzo dei componenti in carica.

Art. 14.

La Commissione di vigilanza del Parco nazionale elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente, con votazioni separate, nella prima adunanza dopo la nomina.

Segretario della Commissione è un funzionario della Soprintendenza alle antichità di Agrigento.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le loro funzioni sono gratuite.

Ai membri residenti fuori della sede della Commissione per la partecipazione alle riunioni è attribuito, a titolo di rimborso spese, il trattamento di missione previsto per la qualifica non inferiore a quella di ispettore generale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

La Commissione di vigilanza, di cui agli articoli precedenti, ha il compito:

a) di predisporre una relazione annuale sulle attività svolte e da svolgersi nel Parco, al fine di meglio raggiungere le finalità della sua costituzione, avanzando a tale proposito osservazioni e proposte.

Copia della relazione è inviata al Ministro della pubblica istruzione, al presidente della Regione siciliana, al sindaco e al presidente della provincia di Agrigento;

b) di approvare il bilancio di previsione ed il consuntivo di spesa del Parco, predisposto dal soprintendente alle antichità di Agrigento;

c) di esprimere il parere sulle attività di carattere tecnico con particolare riferimento alla tutela e al miglioramento del patrimonio archeologico e del suo paesaggio, e allo sviluppo del turismo;

d) di proporre quant'altro necessario per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

Entro il perimetro del Parco, su proposta o previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere eseguite campagne di scavo archeologico, opere di sistemazione dei terreni, opere di rimboschimento sia con mandorli sia con altre essenze arboree, opere di valorizzazione paesaggistica e turistica, al fine di meglio conseguire i fini istituzionali del Parco medesimo.

Le opere anzidette possono essere eseguite a cura della Regione siciliana, della Cassa per il Mezzogiorno, del Ministero della pubblica istruzione e di altri organi dello Stato e di enti locali.

Art. 17.

Alla spesa per il funzionamento del Parco archeologico nazionale della Valle dei templi si provvede con la somma annua di 50 milioni, che si aggiungono a quelli previsti per il funzionamento della Soprintendenza alle antichità di Agrigento, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Da tale somma restano escluse le spese per gli stipendi del nuovo personale da assumere ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dalla presente legge fanno fronte il Ministero della pubblica istruzione e la Cassa per il Mezzogiorno con i rispettivi stanziamenti, nella misura che sarà fissata dal piano di coordinamento di cui all'articolo 23 della legge 26 giugno 1965, n. 717, relativo al periodo 1970-1975, e per un ammontare non superiore a lire 10 miliardi.

Art. 19.

L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, con decreto da emanarsi dal Ministro competente, è dichiarata a tutti gli effetti di pubblica utilità.

Le opere stesse sono dichiarate indifferibili e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 20.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento del Parco archeologico

nazionale della Valle dei templi di Agrigento, in modo da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi del Parco, diretti principalmente alla tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico, delle bellezze naturali e paesaggistiche della Valle dei templi, nonchè allo sviluppo turistico della zona.